

**Art. 8, commi 3 e 4, del D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, in L. n. 41/2023: Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori**

*Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Pnrr e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano specifici requisiti, possono incrementare, oltre il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.*

*Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti*

*I requisiti, che per le finalità di cui sopra devono essere tutti soddisfatti, sono i seguenti:*

*a) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, dell'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";*

*b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, commi 859 e 869 della L. n. 145/2018;*

*c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8%;*

*d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.*

*Da quel che si evince dalle espressioni letterali della norma, riferendosi "all'anno precedente a quello di riferimento" per la verifica dei requisiti, per l'applicazione della stessa nel 2023 occorre necessariamente attendere le risultanze del rendiconto 2022.*

*Non viene precisato che tale disposizione è applicabile limitatamente agli Enti assegnatari delle risorse del Pnrr, come invece nell'art. 8, comma 1, della medesima disposizione legislativa, il che farebbe intendere che la stessa sia applicabile, a prescindere, a tutti gli Enti.*